

Dichiarazione di residenza – Allegato B: documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea.

1. Cittadino lavoratore subordinato o autonomo ⁽¹⁾

Documentazione da presentare

- 1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza; ⁽²⁾
- 2) documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato o autonomo; ⁽²⁾
(v. circolare ministeriale n. 45 dell'08-08-2007):
 - **per il lavoro autonomo**: certificato iscrizione alla Camera di Commercio, l'attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate, in caso di esercizio delle libere professioni, sarà necessaria l'iscrizione all'albo professionale;
 - **per il lavoro subordinato**: ultima busta paga o ricevuta versamenti contributivi INPS o contratto di lavoro con identificativi INPS e INAIL oppure comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego o ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro o preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso;
- 3) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia; ⁽³⁾
- 4) codice fiscale. ⁽²⁾

2. Cittadino titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (non lavoratore)

Documentazione da presentare

- 1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza; ⁽²⁾
- 2) autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all'importo dell'assegno sociale che, per il 2019 è di euro 5.953,87 lordi annui. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato; ⁽²⁾
- 3) copia di un'assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37); ⁽²⁾
La T.E.A.M. (Tessera europea di assicurazione malattia) è utilizzabile da chi non intende trasferire la residenza in Italia e consente l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.
- 4) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia; ⁽³⁾
- 5) codice fiscale. ⁽²⁾

3. Cittadino studente (non lavoratore)

Documentazione da presentare

- 1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza; ⁽²⁾
- 2) documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale; ⁽²⁾
- 3) autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all'importo dell'assegno sociale che, per il 2019 è di euro 5.953,87 lordi annui. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato; ⁽²⁾
- 4) copertura dei rischi sanitari: ⁽²⁾
 - *per lo studente che chiede l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente*:
copia di un'assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all'anno o formulario comunitario;
 - *per lo studente che chiede l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea*:
T.E.A.M. rilasciata dallo Stato di appartenenza o formulario comunitario;
- 5) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia; ⁽³⁾
- 6) codice fiscale. ⁽²⁾

4. Familiare⁽⁴⁾ UE di cittadino di cui ai punti precedenti

Documentazione da presentare

- 1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;⁽²⁾
- 2) copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, di soggiorno (ad es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l'ascendente o il discendente);⁽²⁾
- 3) attestato di iscrizione anagrafica del familiare (non richiesto per i familiari di cittadini italiani).
L'iscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino dell'Unione sia un lavoratore ovvero disponga per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno (secondo i criteri di cui all'art. 29, c. 3, lett. b), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rivalutati annualmente - vedasi tabella) e di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

Tabella esemplificativa – limite di reddito rispetto al numero dei componenti 2019

Limite di reddito annuo	Numero componenti
€. 5.953,87	Solo richiedente
€. 8.930,80	Richiedente + un familiare
€. 11.907,74	Richiedente + due familiari
€. 14.884,67	Richiedente + tre familiari
€. 17.861,60	Richiedente + quattro familiari
€. 11.907,74	Richiedente + due o + minori di 14 anni
€. 14.884,67	Richiedente + due o + minori di 14 anni e un familiare

- 4) per tutti gli ascendenti e per i discendenti ultra 21enni, dichiarazione di vivenza a carico resa dal cittadino dell'Unione in possesso di autonomi requisiti di soggiorno;⁽²⁾
- 5) codice fiscale.⁽²⁾

5. Cittadino di Stato non appartenente all'Unione, familiare di cittadino dell'Unione Europea

Documentazione da presentare

- 1) copia del passaporto;⁽²⁾
- 2) carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione, oppure ricevuta della richiesta di rilascio di carta di soggiorno;⁽²⁾
- 3) copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione (ad es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l'ascendente o il discendente);⁽²⁾
- 4) codice fiscale.⁽²⁾

(0) Art. 7 comma 3 D.Lgs. n. 30/2007

Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando:

- a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
- b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del [decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297](#), che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
- c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del [decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297](#), che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
- d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

(2) Documentazione obbligatoria.

(3) Documentazione necessaria per la registrazione nell'anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione.

(4) Per familiare di cittadino dell'Unione europea s'intende: il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (art. 2 del D.Lgs. n. 30/2007).